

AGEVOLAZIONI

Le agevolazioni fiscali per chi investe in start-up innovative

di **Gennaro Napolitano**

La **definizione** di **start-up innovativa** è contenuta nell'[articolo 25, comma 2, D.L. 179/2012](#), a mente del quale è tale la **società di capitali**, costituita **anche** in forma **cooperativa**, le cui **azioni** o **quote** rappresentative del capitale sociale **non sono quotate** su un **mercato regolamentato** o su un **sistema multilaterale di negoziazione** e che possiede i seguenti **requisiti**:

- è costituita da non più di **sessanta mesi**,
- è **residente in Italia** o in uno degli **Stati membri dell'Unione europea** o in **Stati** aderenti all'**Accordo sullo spazio economico europeo**, purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia,
- a partire dal secondo anno di attività, il **totale del valore della produzione annua**, come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, **non è superiore a 5 milioni di euro**,
- **non distribuisce**, e non ha distribuito, **utili**,
- ha, quale **oggetto sociale esclusivo o prevalente**, lo **sviluppo**, la **produzione** e la **commercializzazione** di **prodotti** o **servizi innovativi** ad alto valore tecnologico,
- la sua costituzione non deve essere il frutto di **fusione**, **scissione** societaria o **cessione di azienda** o di **ramo di azienda**.

La società, inoltre, deve possedere **almeno uno** dei seguenti **ulteriori requisiti**:

- le **spese in ricerca e sviluppo** devono essere uguali o superiori al **15%** del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione,
- deve impiegare come **dipendenti** o **collaboratori** a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore a 1/3 della forza lavoro complessiva, personale in possesso di **dottorato di ricerca** o che sta svolgendo un dottorato di ricerca, oppure in possesso di **laurea** e che abbia svolto, da almeno tre anni, **attività di ricerca** certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a 2/3 della forza lavoro complessiva, personale in possesso di **laurea magistrale**,
- deve essere **titolare** o **depositaria** o **licenziataria** di almeno una **privativa industriale** relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero titolare dei diritti relativi a un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative siano direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività di impresa.

Il legislatore ha previsto specifiche **agevolazioni fiscali** a favore dei soggetti che **investono** nel **capitale** di una **start-up innovativa**. Tali benefici, disciplinati dall'[articolo 29 D.L. 179/2012](#), sono stati **potenziati** dalla legge di bilancio per il 2017 ([articolo 1, comma 66, L. 232/2016](#)).

A favore dei **soggetti Irpef** (persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni e gli imprenditori individuali, nonché i soggetti di cui all'[articolo 5 Tuir](#), residenti nel territorio dello Stato, che producono redditi in forma associata – [circolare 16/E/2014](#)) è prevista una **detrazione** pari al **30%** (*19% fino al 2016*) della **somma investita** nel capitale sociale di una o più start-up innovative **direttamente** ovvero per il tramite di **organismi di investimento collettivo del risparmio** che investano **prevalentemente** in start-up innovative.

L'**investimento massimo detraibile** non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di **euro 1.000.000** (*500.000 fino al 2016*) e deve essere mantenuto per **almeno tre anni**. L'eventuale **cessione**, anche parziale, dell'investimento **prima** del decorso di tale termine, comporta la **decadenza** dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di **restituire** l'importo detratto, unitamente agli interessi legali.

Per i soci di **società in nome collettivo** e in **accomandita semplice** l'importo per il quale spetta la detrazione è determinato in **proporzione** alle rispettive **quote di partecipazione** agli utili e il limite previsto dalla norma si applica in relazione al conferimento in denaro effettuato dalla società (**articolo 4, comma 1, D.I. 25.02.2016**).

Inoltre, qualora la **detrazione** sia di **ammontare superiore all'imposta lorda**, l'**eccedenza** può essere portata in detrazione dall'Irpef dovuta nei periodi di imposta **successivi**, ma **non oltre il terzo**, fino a concorrenza del suo ammontare (**articolo 4, comma 2, D.I. 25.02.2016**). Si ritiene che possano beneficiare dell'agevolazione anche le **società semplici**, le **società equiparate a quelle di persone** (società di armamento, società di fatto, associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni), nonché le **imprese familiari** ([circolare 16/E/2014](#)).

A favore dei **soggetti Ires**, invece, il legislatore ha previsto una **deduzione** dal reddito imponibile in misura pari al **30%** (*20% fino al 2016*) della somma investita nel capitale sociale di una o più start-up innovative **direttamente** ovvero per il tramite di **organismi di investimento collettivo del risparmio** o **altre società** che investano **prevalentemente** in start-up innovative.

L'**investimento massimo deducibile** non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di **euro 1.800.000** e deve essere mantenuto per almeno tre anni.

Anche in tale ipotesi, l'eventuale cessione, totale o parziale, dell'investimento, prima del decorso del termine fissato dal legislatore, comporta la decadenza dal beneficio e il recupero a tassazione dell'importo dedotto, maggiorato degli interessi legali.

Qualora la **deduzione** sia di **ammontare superiore** al reddito complessivo dichiarato,

l'**eccedenza** può essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta **successivi**, ma **non oltre il terzo**, fino a concorrenza del suo ammontare (**articolo 4, comma 4, D.I. 25.02.2016**).

Master di specializzazione

**LA GESTIONE DELLA CRISI D'IMPRESA DOPO L'INTRODUZIONE
DEL NUOVO CODICE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)